Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 24 maggio — Numero 121

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 564 che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria.*

REGIO DECRETO *n. 639 relativo alla sistemazione del personale avventizio italiano, assunto per l'esercizio delle ferrovie della Libia.*

REGIO DECRETO *n. 259 che approva le norme per la nomina dei rappresentanti elettivi al Parlamento della Tripolitania, nonchè la tabella dei relativi collegi elettorali.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 633 che autorizza a coprire mediante concorso per titoli posti vacanti di ingegnere e di ispettore nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

REGIO DECRETO *n. 638 contenente norme per le promozioni del personale di prima categoria delle ferrovie dello Stato.*

ACCETTAZIONE *delle dimissioni del Gabinetto presieduto dall'On. Prof. Francesco Nitti, e incarico al medesimo di comporre il nuovo Ministero.*

NOMINA *dei nuovi Ministri Segretari di Stato.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Colle Sannita (Benevento), Caporciano (Aquila).*

DECRETO MINISTERIALE *che fissa i giorni delle prove scritte degli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale.*

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro*: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — *Ministero del tesoro*: Avviso — Perdita di certificati — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 564 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle dei gradi e degli stipendi dei personali di prima categoria delle imposte dirette, del registro, bollo e tasse, e delle dogane, approvate con decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, e 2 ottobre 1919, numero 1806 e modificate con decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, sono sostituite, con effetto dal 1° maggio 1920 quelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Ai fini della sistemazione degli uffici centrali, autorizzata con gli articoli 57 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, e 3 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, l'Amministrazione centrale del registro, bollo e tasse è ripartita in due distinte Direzioni generali, l'una denominata « del bollo e delle concessioni governative », l'altra « del registro e delle ipoteche », e sono istituiti nei ruoli del personale del Ministero delle finanze: 1 posto di direttore generale, 5 di direttore capo di divisione amministrativo, 1 di capo di divisione di ragioneria, 5 di archivista, 3 di usciere capo e 5 di usciere.

Con decreto del ministro delle finanze saranno specificate le attribuzioni di ciascuna delle indicate Direzioni generali.

Art. 3.

L'indennità di carica assegnata agl'intendenti di finanza, giusta l'annotazione alla tabella *A*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, è elevata con decorrenza dal 1° maggio 1920, nel minimo, a L. 1000 e, nel massimo, a L. 2000.

Il massimo dell'indennità sarà concesso soltanto ai titolari delle Intendenze di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 4.

Quando nei ruoli indicati all'art. 1 del presente decreto lo stipendio iniziale di un grado superiore sia identico a quello iniziale del grado immediatamente inferiore, il funzionario promosso al grado superiore conserva in quest'ultimo, agli effetti dello stipendio, l'anzianità di servizio del grado precedente.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto; e con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro del tesoro, saranno dettate le norme per l'applicazione delle tabelle in conseguenza delle variazioni introdotte nei relativi gradi, nonchè le disposizioni occorrenti per il conferimento dei posti dei gradi iniziali nei ruoli dell'Amministrazione centrale in dipendenza delle modificazioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Con lo stesso decreto Reale, sarà pure stabilito il riparto dei posti di segretario capo fra le Intendenze del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il quale avrà effetto dal 1° maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella n. 1.

Personale provinciale delle imposte dirette.

Personale di concetto.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore
Agenti	720	4.000	4
		4.800	4
		5.600	4
		6.400	4
		7.200	4
		7.800	4
		8.400	5
		9.000	5
		9.600	—
Agenti capi	600	8.000	4
		8.800	4
		9.600	4
		10.400	4
		10.700	—
Agenti superiori e ispettori	290	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		12.800	—
Ispett superiori	12	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		13.000	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Tabella n. 2.

Personale provinciale dell'Amministrazione del registro, bollo e tasse.

Personale degli ispettori del registro.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore
Ispettori provinciali	202	8.000	4
		8.800	4
		9.600	4
		10.400	4
		10.700	—
Ispettori provinciali capi	100	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		12.800	—
Ispettori superiori	12	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		13.000	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Tabella n. 3.

Personale provinciale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse.

Personale dei ricevitori del registro.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore
Ricevitori	570	4.000	4
		4.800	4
		5.600	4
		6.400	4
		7.200	4
		7.800	4
		8.400	5
		9.000	5
		9.600	—
Ricevitori principali	340	8.000	4
		8.800	4
		9.600	4
		10.400	4
		10.700	—
Ricevitori capi	160	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		12.800	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Tabella n. 4.

Personale superiore delle dogane ed imposte indirette.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore
Ispettori superiori tecnici e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane	8	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		13.000	—
Ispettori superiori amministrativi	2	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		13.000	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Tabella n. 5.

Personale delle dogane.

Denominazione dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Anni di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore
Sottoispettori e contabili	840	4.000	4
		4.800	4
		5.600	4
		6.400	4
		7.200	4
		7.300	4
		8.400	5
		9.000	5
		9.600	—
Ispettori e contabili principali	700	8.000	4
		8.800	4
		9.600	4
		10.400	4
		10.700	—
Direttori - Ispettori capi - Contabili capi	320	10.500	5
		11.500	5
		12.500	5
		12.800	—
Direttori superiori	20	10.500	5
		11.500	5
		12.000	5
		12.800	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Il numero 639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1° (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello *ad interim* delle colonie e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli avventizi italiani assunti per l'esercizio delle ferrovie della Libia, i quali abbiano almeno un anno di ininterrotto servizio alla data del presente decreto, possono, a loro domanda, da prodursi entro un mese da detta pubblicazione, far passaggio nel personale delle ferrovie dello Stato nella condizione:

a) di agenti stabili, quando alla data del passaggio non abbiano oltrepassata l'età di anni 45;

b) di agenti avventizi, quando alla data del passaggio abbiano oltrepassata l'età di 45 anni. Questi avranno il trattamento di cui all'art. 268 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, ad eccezione di quanto riguarda la determinazione della qualifica e dello stipendio o della paga.

Art. 2.

La qualifica e lo stipendio, o paga, da assegnarsi tanto agli agenti di cui al comma *a*), quanto a quelli di cui al comma *b*), dell'art. 1 saranno determinati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale potrà all'uopo sottoporre gli agenti ad esperimenti. Il passaggio alle ferrovie dello Stato decorrerà dalla data in cui l'agente assumerà presso le ferrovie dello Stato la posizione della qualifica assegnatagli.

Art. 3.

Gli agenti passati alle ferrovie dello Stato nella condizione di stabili che alla data di invio in Libia non avevano oltrepassata l'età di 35 anni possono essere inscritti al fondo pensioni.

Art. 4.

Agli agenti non inscritti al fondo pensioni ed a quelli rimasti nella condizione di avventizio, e, in caso di morte, alla vedova ed ai figli, è applicabile il disposto dell'art 269 del citato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 5 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la nomina dei rappresentanti elettivi al Parlamento della Tripolitania e la tabella dei relativi collegi elettorali alle norme stesse allegata, le une e le altre, vistate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

NORME
per la nomina dei membri del Parlamento della Tripolitania.

Diritto al voto e ad essere eletti.

Art. 1.

Hanno diritto al voto per la elezione dei membri del Parlamento della Tripolitania tutti i cittadini italiani di cui all'art. 1 del Regio decreto 1° giugno 1919, n. 931, e tutti i cittadini italiani metropolitani che abbiano raggiunto il ventesimo anno di età. Questi ultimi però dovranno avere una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di almeno tre anni.

Art. 2.

Non hanno diritto al voto quei cittadini che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata o comunque abbiano riportata condanna per reati comuni a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre.

Art. 3.

Rimane sospeso l'esercizio del diritto al voto per i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento, per gli interdetti o inabilitati per infermità di mente e per i sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina ed indistintamente per tutti coloro appartenenti a corpi organizzati militarmente finchè si trovino sotto le armi.

Art. 4.

Possono essere eletti membri del Parlamento della Tripolitania tutti i cittadini italiani aventi l'esercizio del diritto di voto e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Per i cittadini italiani metropolitani è anche prescritta una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 5.

Sono ineleggibili i funzionari e gli impiegati civili e militari alla dipendenza del Governo della Tripolitania; però, per questa prima elezione, se eletti, saranno ammessi al diritto di opzione da esercitarsi prima della convocazione del Parlamento.

Art. 6.

Le funzioni di consigliere di Governo e di membro del Parlamento sono incompatibili a termine dell'articolo 23 R. decreto 1° giugno 1919, n. 931.

I consiglieri di Governo, se eletti dovranno optare per l'una o per l'altra funzione.

Delle liste elettorali.

Art. 7.

Nel periodo di giorni venti dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Tripolitania i capi dei quartieri o cabile dovranno presentare al commissario regionale (Mutesarref), al delegato circondariale (Caimacam) o all'agente distrettuale (Mudir) da cui direttamente dipendono, in duplice originale, una lista di tutti i cittadini aventi i requisiti di cui agli articoli precedenti ed abitualmente dimoranti nella rispettiva circoscrizione.

Art. 8.

Nella lista dovrà figurare il nome, il cognome di famiglia se esiste, il nome del padre e l'età dello iscritto ed in caso di omonimia il nome della madre.

Art. 9.

All'atto della presentazione della lista i capi dei quartieri o cabile presteranno giuramento, secondo il rito locale, davanti l'autorità amministrativa presso la quale viene effettuato il deposito, per affermare che la lista del proprio quartiere o cabila non contiene alcuna volontaria omissione o indebita iscrizione.

Di tale giuramento si redigerà verbale in fondo alla lista, ed esso sarà firmato dalle parti e dall'autorità amministrativa.

Art. 10.

Una copia della lista verrà esaminata dall'autorità amministrativa che ha ricevuto il deposito e trasmessa con le necessarie osservazioni e con le eventuali aggiunte al segretario generale del Governo per il tramite del commissario regionale (Mutesarref).

L'altra copia integrata con le eventuali aggiunte sarà subito affissa al pubblico e vi rimarrà per dieci giorni.

Art. 11.

Ogni cittadino, durante il periodo della pubblicazione delle liste, potrà presentare reclamo nel proprio interesse o nell'interesse di altri relativamente ad omissioni o indebite iscrizioni.

Il reclamo sarà presentato all'autorità amministrativa presso la quale trovasi affissa la lista, e dovrà essere corredato di un certificato attestante la cittadinanza, l'età ed il luogo di abituale dimora dello individuo di cui si chiede la iscrizione nella lista elettorale o la radiazione da essa. Trattandosi di cittadino metropolitano dovrà essere data la prova del requisito di cui all'art 17 del R. decreto 1° giugno 1919, n. 931.

Per ogni reclamo dovrà essere rilasciata regolare ricevuta.

Art. 12.

Le attestazioni richieste dall'articolo precedente potranno essere rilasciate dai capi dei quartieri o cabile, dai cadì, dai rabbini o dai sindaci (Rais Beledia).

Art. 13.

Tutte le liste rimaste affisse al pubblico e tutti i relativi reclami saranno, dopo la scadenza del termine di pubblicità, inviati al commissario regionale (Mutesarref), presso il quale una Commissione composta dello stesso commissario regionale presidente, del cadì, del sindaco del capoluogo, del contabile (Mohasebgi) e di altri funzionari civili o militare, delegato dal segretario generale del Governo, li esaminerà e deciderà entro il termine di giorni 15 a maggioranza assoluta di voti, redigendo un verbale per ciascuna lista, alla quale saranno apportate le variazioni del caso.

Art. 14.

Ad operazioni compiute le liste, i reclami ed i verbali saranno inviati immediatamente al segretario generale del Governo.

Art. 15.

Le liste, con le modificazioni apportate secondo il disposto dell'art. 13, rimarranno affisse all'albo del Governo per giorni dieci. Durante tale periodo tutti i cittadini avranno facoltà di presentare reclami come all'art. 11.

Art. 16.

I reclami presentati alla sede centrale del Governo della Tripolitania e quelli già passati per la Commissione di primo grado saranno esaminati e decisi da una Commissione di secondo grado, composta dal presidente della Corte d'appello o da altro magistrato da lui delegato che la presiede, da due consiglieri di Governo estratti a sorte, dal cadì e dal sindaco del capoluogo, dal capo della comunità israelitica, e da tre cittadini, uno metropolitano, uno mussulmano ed uno israelita, designati con decreto governatoriale.

Art. 17.

Dei due originali delle liste elettorali raggruppate per collegio, secondo la tabella allegata alla presente legge, uno sarà inviato all'autorità amministrativa del capoluogo del collegio con incarico di consegnarlo al presidente del seggio nel giorno precedente all'elezione e l'altro sarà depositato presso il segretario generale del Governo.

Art. 18.

Formate tutte le liste definitive, con decreto governatoriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Tripolitania sarà fissata la data delle elezioni.

Dei Collegi elettorali.

Art. 19.

Il numero dei membri elettivi del Parlamento per tutta la Tripolitania è di 48.

Art. 20.

L'elezione di detti membri è fatta a scrutinio uninominale per ciascun collegio, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che forma parte integrante di essa.

Per ciascuna circoscrizione sono singolarmente specificati i centri, i quartieri e le cabile che vi sono compresi.

Art. 21.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi dovrà essere affissa insieme al decreto Governatoriale che indica le elezioni, alle sedi dei commissariati regionali (Liuà, dei circondari (Cazà), dei distretti (Nahie), dei tribunali regionali, sciaraitici e rabbinici, dei municipi (Beledie).

Operazioni per la votazione.

Art. 22.

Ogni collegio avrà, nel capoluogo fissato nella tabella annessa, un ufficio per le operazioni di votazione.

Detto ufficio sarà composto di un funzionario civile o militare che lo presiede, e che sarà designato dal segretario generale, del cadì e del sindaco del capoluogo.

In mancanza del cadì o del sindaco e per i centri formanti più di un collegio potranno essere delegati dal segretario generale altri notabili mussulmani.

Art. 23.

La sala per le votazioni sarà divisa in due compartimenti da un tramezzo alto un metro e centimetri venti: in uno vi sarà l'ufficio elettorale e nell'altro gli elettori.

Nella parte riservata all'ufficio, vi saranno due piccoli tavoli appartati presso i quali gli elettori si recheranno per scrivere sulla scheda.

Art. 24.

Almeno dieci giorni prima della data delle elezioni le autorità governative e municipali cureranno che in tutti gli uffici pubblici e nei pubblici mercati siano affissi manifesti in lingua italiana ed araba invitanti gli elettori all'esercizio del diritto di voto.

Detto invito sarà ripetuto con bandi nei pubblici mercati e con gli altri mezzi di pubblicità secondo le consuetudini locali.

Art. 25.

Alle ore otto della mattina fissata per le elezioni, nel locale che dovrà essere indicato nel manifesto di cui all'articolo precedente, si insedierà l'ufficio elettorale che dichiarerà aperta la votazione.

Mancando uno dei membri dell'ufficio il presidente sceglie un elettore presente nella sala.

Art. 26.

Le schede, di carta bianca, formato rettangolare, ugualmente timbrate con dicitura in arabo ed in italiano, saranno fornite dal Governo in pacco chiuso e sigillato a ciascun ufficio elettorale che dovrà aprirlo in presenza degli elettori nella mattina della votazione.

Art. 27.

Aperto il pacco delle schede gli elettori potranno cominciare a votare due per volte.

Ciascun elettore riceverà una scheda sulla quale scriverà il nome della persona a cui dà il suo voto.

Art. 28.

L'elettore dovrà essere conosciuto almeno da un componente l'ufficio o identificato da altra persona nota all'ufficio, la quale metterà la firma o il timbro personale sulla lista a fianco del nome del votante.

Art. 29.

L'elettore analfabeta o inabilitato a scrivere potrà farsi accompagnare e potrà far scrivere la scheda da persona di sua fiducia.

Art. 30.

Consegnata la scheda, il presidente o altro membro dell'ufficio elettorale metterà una firma sulla lista a fianco del nome dell'elettore. Altra firma sarà apposta vicino alla prima quando la scheda sarà riconsegnata.

Art. 31.

La scheda, piegata in quattro, deve essere riconsegnata al presidente che la pone nell'urna. L'urna sarà di legno, a forma di cubo, con fessura su una delle faccie e con chiusura a chiave.

L'urna sarà chiusa all'inizio della votazione e la chiave verrà custodita dal presidente in plico suggellato.

Art. 32.

La votazione rimarrà aperta per dieci giorni consecutivi da quello fissato per l'inizio delle operazioni elettorali, salvo che in minor tempo abbiano votato tutti gli elettori iscritti.

Durante i dieci giorni l'ufficio elettorale dovrà sedere in permanenza dalle ore dieci alle ore sedici. Se nella sala vi saranno ancora elettori che debbono votare, la dichiarazione di sospensione sarà rimandata del tempo necessario per raccogliere i voti dei presenti.

Potrà momentaneamente allontanarsi dal seggio uno solo dei componenti l'ufficio.

Art. 33.

Durante le interruzioni della votazione l'urna sarà suggellata dall'ufficio elettorale e custodita nella sala delle elezioni dagli agenti della forza pubblica richiesta dal presidente.

Art. 34.

Alle ore sedici del decimo giorno il presidente dichiarerà chiusa la votazione, salvo il disposto del secondo capoverso dell'art. 32.

Art. 35.

Dichiarata chiusa la votazione si farà il computo dei votanti secondo le risultanze della lista controfirmata.

Successivamente sarà aperta l'urna e le schede verranno contate e numerate dal presidente che le rimetterà nuovamente nell'urna.

Art. 36.

Il presidente estrarrà le schede dall'urna una per una e le passerà al cadì o a chi lo sostituisce che ad alta voce ne leggerà lo scritto.

L'altro membro dell'ufficio elettorale segnerà su apposito foglio il numero dei voti assegnati a ciascun candidato.

Art. 37.

Saranno ritenute nulle le schede che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore.

Delle schede in bianco si farà computo a parte.

Art. 38.

Gli elettori durante lo scrutinio, potranno girare attorno al tavolo dell'ufficio elettorale, ma non dovranno toccare nè schede nè altri documenti della votazione.

Art. 39.

Finito lo scrutinio le schede saranno tutte chiuse in pacco suggellato e controfirmato dai membri dell'ufficio elettorale.

Art. 40.

Di tutte le operazioni della votazione sarà fatta menzione su apposito verbale, firmato dai membri dell'ufficio elettorale.

Art. 41.

Il pacco delle schede ed i verbali chiusi in busta suggellata e controfirmata dall'ufficio saranno portati dal presidente al segretario generale del Governo che ne rilascerà ricevuta.

Art. 42.

Il presidente dichiarerà eletto quel candidato che avrà riportata la maggioranza dei voti ed almeno un decimo del numero degli iscritti nella lista elettorale del collegio.

Art. 43.

Qualora nessuno dei candidati si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente la votazione sarà ripetuta nel giorno fissato da altro decreto Governatoriale per la scelta fra i due che abbiano riportato maggior numero di voti; e riuscirà eletto colui che riporti la maggioranza dei voti.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Art. 44.

Il candidato che risulti eletto in più di un collegio, dovrà immediatamente dopo la revisione di cui al successivo art. 45 dichiarare quale dei collegi intende rappresentare.

Gli altri collegi saranno considerati vacanti e vi saranno ripetute le elezioni nel giorno che sarà fissato con decreto Governatoriale.

Art. 45.

La revisione dei titoli degli eletti, la convalida della elezione di ciascuno di essi e l'esame degli eventuali reclami contro le operazioni per la votazione sono affidati al Parlamento, il quale delibera definitivamente dopo aver sentito il parere di una propria Commissione di cinque membri scelti dal presidente.

Due di detti membri debbono essere scelti tra quelli di nomina governatoriale.

La Commissione eleggerà il presidente nel proprio seno.

Art. 46.

Il Governo trasmetterà il risultato delle elezioni di ciascun col-

legio al presidente della Commissione di cui all'articolo precedente e questo potrà richiedere tutti i necessari documenti, compreso il plico delle schede.

Saranno ripetute le elezioni dichiarate nulle dal Parlamento.

Del Parlamento.

Art. 47.

Il Parlamento della Tripolitania si raduna in Tripoli; è convocato dal governatore il quale, nella prima seduta dopo le elezioni, interviene o personalmente o a mezzo di suo delegato, per dichiararlo legalmente costituito in nome di S. M. il Re d'Italia: tiene due sessioni ordinarie ogni anno, l'una nei mesi di marzo od aprile, l'altra nei mesi di settembre od ottobre, e può essere sempre convocato in sessioni straordinarie.

Art. 48.

Tutte le sessioni ordinarie o straordinarie sono aperte e chiuse per decreto del governatore.

Art. 49.

Il Parlamento nella sua prima seduta è presieduto dal membro mussulmano più anziano di età: il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario. Nella seduta medesima il Parlamento nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa al secondo, il presidente a norma de l'art. 15 della legge fondamentale 1° giugno 1919, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario.

Art. 50.

I membri del Parlamento prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni sono tenuti a pronunciare la seguente formula « Sul mio onore dichiaro e prometto di osservare e di far osservare lealmente, con fedeltà al Re, la legge fondamentale della Tripolitania e le altre leggi che hanno e avranno vigore nel paese »

Art. 51.

Le sedute e le deliberazioni del Parlamento non sono legali nè valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 52.

Le sedute sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda possono essere segrete.

Art. 53.

Il Parlamento determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 54.

Se un membro del Parlamento cessa dalle sue funzioni per morte, per dimissioni o per altre cause il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione, salvo che la vacanza si verifichi nei sei mesi che precedono la scadenza normale del Parlamento.

Art. 55.

Le funzioni di membro del Parlamento sono gratuite; può peraltro essere concessa una indennità a titolo di rimborso di spese, che rimane fissata in L. 6000 annue per il primo quadriennio della funzione parlamentare.

Disposizioni generali e penali.

Art. 56.

Tutti i documenti necessari per la iscrizione nelle liste elettorali, e per tutte le operazioni elettorali dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti su carta libera e senza percepire diritti di sorta.

Art. 57.

Il cittadino può essere iscritto come elettore nella lista di un solo collegio. In caso di duplicazione di iscrizione il voto dovrà essere dato in un solo collegio.

Art. 58.

Qualunque trasgressione alla presente, sarà punita con detenzione fino ad un anno ovvero con multa fino a lire tremila.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'interno, interim per le colonie: NITTI.

Nomi dei collegi elettorali politici della Tripolitania

N. d'ordine	Nome del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
1	Tripoli (primo)	Tripoli (Bab el-Bahàr)
2	Tripoli (secondo)	Tripoli (El Beladia)
3	Tripoli (terzo)	Tripoli (Sciara el-Sidi)
4	Es Sahel	Suk el-Giuma
5	Er Rgheàt	Er-Rgheàt
6	Tagiura El Alaùna	Tagiura
7	Zanzur Bu Sliin Gargaresch	Zanzur
8	El-Azizia (primo)	Bir Gemmai
9	El-Azizia (secondo)	El-Azizia
10	Ez-Zauia (primo)	Ez-Zauia
11	Ez-Zauia (secondo)	El-Harscia
12	Sormàn	Sormàn
13	El-Agelat-Alálga	El Agelat
14	Zuàra	Zuàra
15	Gariàn (primo)	Gariàn
16	Gariàn (secondo)	Gariàn
17	Gariàn (terzo)	Gmàta
18	Homs	Homs
19	Sahel El Amèd	Such el-Chmis
20	Misurata (primo)	Misurata
21	Misurata (secondo)	Jedder
22	Tauòrga	Tauòrga
23	Sirte	Sirte
24	Zliten (primo)	Zliten
25	Zliten (secondo)	Such el-Tlata
26	Msellàta	Msellàta
27	El Gefàra	El-Gefara
28	Tarhúna (primo)	Sidi Maàmmer
29	Tarhúna (secondo)	El-Uberàt
30	Tarhúna (terzo)	Abbiar Miggi
31	Tarhúna (quarto)	Such el-Chmis
32	Orfélla (primo)	Es-Siiaàn
33	Orfélla (secondo)	Cars Béni Ulid
34	Orfélla (terzo)	Béni Tellis
35	Riàina-Jéfren-Chlàifa	Jéfren
36	Chicla-El Asàbaa	Chicla
37	Ez-Zintàn	Ez-Zintàn
38	Mizda-Ulàd Bu-Sef-Masciàsia-Gheriàt	Mizda
39	El Hed-El Giòsc	Bir el-Ghnem
40	Fessàto	Giàdo
41	Er Rogebàn-Er Rehibàt	Cars el-Hag
42	Nalút	Nalùt
43	Gadàmes	Gadàmes
44	Socna	Sòcna
45	Uàdi Esc-Sciati	Brach
46	Sébba Sèmnu-Uàdi El Garb-Uàdi esc Scerechi	El-Gedid
47	Múrzuch-Uàdi Éiba-El Hòfra-Esc Scèreghi-El Gatrún	Murzuch
48	Gat-Tuáregh	Gat

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
1	Tripoli (1°)	Tripoli (Bab el-Bahàr)	Hòmet Gariàn — Bab el-Bahar — El-Hara es-Seghira — El-Hara el-Chebira
2	Tripoli (2°)	Tripoli (El-Beladia)	El Beladia — Cúscet es-Saffàr — Belchèr — Mizràn
3	Tripoli (3°)	Tripoli (Sciara es-Seidi)	Ed-Dàhra — Sciara esc-Sciàtt — Zàuiet el-Dahmàni — Sciara en-Nofliin (entro cinta) — Magta el-Hagiàr — Sciàra

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			el-Chebir (entro cinta) — Sciàra ben Asciúr — Sciàra es-Séid e Sciara ez Zauia (entro muro di cinta) — Sciàra el-Béi (entro muro di cinta) — Sciàra Bu Hrida (entro cinta) — Sciàra es-Srìm (entro cinta) — Sciàra el-Gàrbi (entro cinta)
4	**Es-Sahel**	Suoh el-Giuma	En-Nofliin — El-Henscir — El-Amrùs 1° — El-Amrùs 2° — Es-Suàlem — El-Hasscian — Chérued el-Hassciàn — Ulad el Hag — El-Mansùra — El-Hagiàrsa — Ulàd Diàb — Et-Tgibiin — Sciòfert el-Mellàha — Chérued el-Mellàha — Aràda — Harat en-Nasciàuna — Ulàd el-Marèghni Giàma el-Greu — El Graràt — El-Gedèida — Talbìga — Zenàta — Er-Ràchsa
5	**Er-Rgheàt**	Er-Rgheàt	Ulàd Ahméd — Ulàd Mèrghem — El-Habàscia — El-Marazigh — Béni Atia — Ulad Usciàch — El-Amùr — Ulàd Bu-Escia — Siah el-Habàscia — Mazàughet Fulìgia — Azìb es-Suaadia — El-Bùsra — Accàra — Et-Tamaim — Et-Turse — El-Duebàt — El-Adnàf — Er-Rfetàt — Es-Sàada-Es-Sàadi — Mazàughet Tmìma — Fergiàn El-Chàlla — Esc-Sciorfa — Es Slàlma Ulàd Chuèled — El Chasciàira — Es-Stút — Ulàd Hùsen — Abd-Rabb — El-Arà — Aaggàr — Ulàd Zàid — El Giuàber — Ez-Zanànda — El Giuarnìa — El-Azìb
6	**Tagiura El-Alauna**	Tagiura	Belàscehar — El-Burhanìa — El-Otmanìa — El Massciài — El Hamidìa — Uadi esc-Scerghi — Ulàd el-Hag — Ulàd Saèda — Er-Ràchsa — El-Magiàrba — Zenàta — El-Galàlba — En-Naàm — Es-Siah
7	**Zanzur-Bu Slim Gargaresch**	Zanzur	Gargàresch — Bu Slim — Tàsa El-Chatàtba — El-Ghiuàd — Beni Husen el-Bràbsa — Beni Husén Zàuiet el-Arèri — El-Brahmìa — El-Dabàbna — Ulàd Ben Ahméd — Uriémma — El-Masariach — Ulàd Suesi — Es-Siàh — Ulàd Bu Giàafer — Ulàd Bu Gràra — Ulàd Abd el Latif — El Cologhlia — Israeliti — El-Masciàsta — Accàrra — Halàsc er-Ras — Ulàd Bu Saìda — Esc-Scèdda — El-Mahafìd — Ulàd ben Jùsef — Ez-Zuàba — Es-Saàdi
8	El-Azizia (primo)	Bir Gemmai	Ulàd Saùd — El-Mólta — Ulàd Harb — Ulàd Hàmed Bedràn — El-Manàsir — Ulàd Bu Dlal — El-Hégena — El Magazìr
9	El-Azizia (secondo)	El-Azizia	Ulàd Giàber — El-Giaàd — El-Agùb — El-Amàim — Ulàd El-Giahlìa — Ulàd Emtarech — Ulàd Atia — Es-Sàhla — Ulàd Tellis — Ulàd Isa — Ulàd Sàlech — El-Miamìn
10	Ez-Zàuia (primo)	Ez-Zàuia	Ulàd El-Hag — Ulàd El-Uàar — Ulàd Bu Scéba — Ulàd Ségher — Ulàd Massaùd — Ulàd Jarbùa — Ulàd ben Meriem — Er-Rùmha — Ulàd Slach — Ulàd Amàra — El-Ascerèf — Ulàd Sàlma — Ez-Zamànta — Uast Ben Otmàn — Uast Belhag — Cologhliet el-Ozza — Cologhliet et-Dila — Et-Teiasc — Ulàd Tull
11	Ez-Zauia	El-Harscia	El-Haràcta — Ulàd Hauia — El-Hadàra — Ulàd Slàma — Ulàd Atiàlla — El-Cnàra — El-Gràua — Ulàd Mùsa — Ulàd Sòla — Ulàd Bu Hméira — El Absciat — Er-Raàia o el-Gabàil — Ashàb, Ulàd Ben Mèriem — El-Gamàmda — Ulàd Abèd
12	Sormàn	Sormàn	Ulàd Bellel — El-Haràiza — Ulàd Amàra — Et-Tbenat — Ulàd Hammàd — El-Hòmra — El-Giuamaìa — El-Rubaiìn — El-Mahagib Et-Tiàira — Ulàd Bu-Isa — El-Gràrda — Magùra — Nuail Ogba
13	El-Agelàt-Alàlga	El-Agelàt	El Arescìàt — El-Guàda — El-Meezàt — El-Hérscia — Ez-Zaràmga — Ulàd Ràsced — Ulàd Hsàn o Ghet el-Uàdi — Ulàd esc-Sceh — Casr el-Alàlga — Ulàd Scef-ed-Din — Ulàd el-Isi — El Chatàtba — El-Madahin — Zuàga — Ulàd Sultàn — El-Grablìa.
14	Zuàra	Zuàra	El-Atàtscia — Ulàd Isa — Et-

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			Tlàlla — Ed-Draisia — Ez-Zafàfra — El-Gsàr — Ulàd Ali ben Zàid — Ulàd Mansùr — El-Azzàba — Es-Saafàt — El-Hmédat — Ulàd Esc-Scen — Chuéled — Uriémma — Et-Tagàgza — El-Bheràt — El-Acart — El-Gamaziz — El-Giaràgera — El-Jaaghib — El-Abàbsa — Ed-Debàbba — El-Magiàdbà.
15	Gariàn (primo) (Béni Daud) (Béni Ulifa)	Gariàn	Tegassàt — Béni Iàhia — El-Brasciso — Ulad Hzàm — Ulàd Ali — El-Borg — Ulàd ben Iaagùb — Ed-Diasir — Ménzel Tegrinna — Gasr Tegrinna — El-Gràdna — El-Mauziin — Ménzel el-Hag Omràn — Usàden — Ghebbàa — Sciaatàn — El-Gehéscia — Esc-Scéma — Béni Uzl — Bu Zeiàn — Tebadùt — El-Gsèba o el-Ugséba — El-Magàrba — El-Culéba — El-Msuffiln — Es-Slàlma.
16	Gariàn (secondo Beni Nser) (El Guasen)	Gariàn	El-Fògha — Es-Sgàif — En-Ntatàt — Cammùn — Ez-Zuéia — El Gahasàt — Ulàd Ben Nàgi — Caàm — Bu Aiàd — Dennùn — Zuiet Abd El-Mlech — El-Aaghib — Asbiàh — Es-Slahàt — Er-Ràbba — Beni Azzùn — Bu Hmam — Ulàd Bu Slàma — Es-Suaadia — Ulàd Bu Ras — El-Miamin — Es-Semmàs — El-Baharia — Béni Jéchlef — El-Abgà — Bu-Nachliin — Ulàd Sàlem — Ulàd Abd el-Mlech Ghizàn — Ulàd Mansùr — Ulàd Bu Giàafer — El-Ghesciàt — Zebbàn — Sedrùres — Meruàn — Badirten — Ben Mahànna — Béni Iarbùa o Giarbùa — El-Lamamise — Ulàd Mrad — Grarat el-Mrah — Israeliti
17	Gariàn	Gmàta	El-Matanin — El Aràifa — Ulàd Brech — El-Giaàfra — Gmàta — Azib en-Ntatàt — Israeliti
18	Homs (Slin) (El Gehauàt) (Ez Zuàid el Garbiin) (Es Snanàt)	Homs	Slin — El-Choms (Homs) — Es-Snanàt — El-Gehauàt — Ez-Zuàid el-Garbiin — Ulàd Ben Nur — Capoluogo Homs (El-Choms) — Quartiere Sidi ben Gehé — Quartiere el-Beladia — Israeliti
19	Sàhel el-Ahàmed	Such El-Chmis	Esc-Sciorfa — Ulàd Sidi Otman — El-Oràn — Ulàd Gemla — El-Ahamed — Ulàd Hammam — Esc-Sciachàtra — Ed-Drùga — Hasnùn — El-Cologhlia — Ulàd Esc-Sciàref — Ez-Zuàid esc Scerghiin — Ulàd Bu Azza — Ulàd El-Fergiàni — Ulàd Nomè — El-Geballa — Maràghma o Maràghnet-Gugàs — El-Hàdàdra — Ulàd Sciùcr — Fergiàni ez-Zetòna
20	Misurata (primo)	Misurata	El-Asuàch — El-Bira ed El-Blàbia — Bu Aleim — Bu Gelàla — Burhàn ed-Din — El Fràtsa — El-Gehanàt — El-Gùsci — Gzir el-Ghibli — El-Hamidia — El-Isaula — El-Madania — El-Magàsba — El-Maghàuba — Ras Bu Hmar — Ras El Màgen — Ras Et Tòba — Ras Saleh — Ras Zuèia — Er Ruesat — Es-Scheràt — Sidi Aàmer — Sidi Abdùn — Sidi Ali el-Fitùri — Sidi Bu Sciaàla — Sidi Embàrech — Sidi Fathàlla — Es-Suàlah — Es-Suàlem — Es-Sur — Ulàd El-Mùntasser — Zammùra — Ez-Zuàbi — El-Burcàt — Maadàn — Esc-Sciuhibàt — El-Hauàmel — Israeliti
21	Misurata	Jedder	Abbàd — El-Balàt ed Ez-Zaàba — Bu Ruèia — El Guati — Ed-Dràuscia — El Gheddaria — El-Giaàfra — El-Gragma — El-Grara — Ras Ali — Ras Et-Tùta — Sidi Abd el-Hàlim — Sidi Abd el Uahhàb — Sidi Bu Hàgi — Sidi Bur — Er-Rbat — Sidi Bu-Sciahama — Sidi Bu-Turchia — Sidi El-Fergiani — Sidi El-Mahgiùb — Sidi Massaùd — Es-Suàna — Sùccra — Es-Suécni — Sugh el-Chmis — Ulàd Baàiu — Ulàd Bu Dabbùs — Ulàd el-Adgam — Ulàd Mrabet — Ziegh
22	Tanòrga	Tanòrga	El-Èn — Ulàd Sàad — El-Haràtca — En-Nòuna — El-Chlefat — El-Giadàdaa — El-Haràscema — El-Mi isa — Es-Suàsegh — El Hamàmia — Bellsa — El-Aàdla — El-Bagàgra — El-Ruàzegh — Es-Sbulàt — El-Uffalgh — Er-Ràsscia — Es-Shabàt —

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			El-Gasan — Ulàd Uàfi — Ahel el Gàsr o Ulàd Nser — Ulàd Hàmed — Es-Safàtra — El-Bahàrna o Mahàrzet Sarràr — Ulàd Gebràn — El-Ariasc — Es-Suàlah — Ailet Clef — El-Masciàisc — El-Gemàt — Ailet Sàsi — Gasr Ahmèd — El-Maamùra — El-Habàra — Er Reedàt — Sidi Lemlùm — Sidi Muftàh — Sidi Zerrùgh
23	Sirte	Sirte	Ed-Abàdla — El-Mazàuga — El-Fruch — Et-Tuàfga — Ermetàt — Ulàd Bu Escia — Es Sùbha — El-Arebàt — Ed-Dlàto — Es-Suàua — El-Masaid — El-Hamàmla — Ez-Zahàua — Ulàd Uàfi — El-Hsun — Lahme Esc-Suiuhubàt — Esc-Soeebàt — El-Burcàt — Ez-Zàuia — El-Hmud — El-Uòmla — El-Chòtra — Es-Suàuada — Ulàd Amòr — El-Maéddeb — El-Ghos — El-Amamra — Et-Tamàmma — Ailèt Bu Scèba — Ailèt Behig — Ailèt Nòfel — Ailèt Bulgràga — Ailet Aléua — El-Gabail — El-Mscetàt — El-Gadàdra — Ulàd Esc Scech — Ez-Ziaina
24	Zliten (1°)	Zliten	Giàma Bu Snèna — El-Guelàt — Màger — Mgargarìn — El-Muahìt — Sidi Abd el-Hamid — Sidi Bu Gerìda — Sidi Dàu — Sidi el-Bazà — Sidi el-Haggiàg — Sidi esc-Soetèni — Sidi et-Tagiùri — Sidi Hacmùn — Subchet Migdàm — Ulàd Abd en-Nèbi — Ulàd Abd es-Smia — Ulàd Créim — Ulàd Dàu — Urirem — Ez-Ziàina
25	Zliten (2°)	Such et Tlàta	El-Auàti — El-Beladìa — El-Fòtsa — El-Genanàt — El-Gradìb — El-Hamidìa — Scifé — Semmùmen — Sidi Abd en-Nur — Sidi Abd es-Slam — Sidi Alì Ben-Crébi — Sidi Behéh — Sidi Brahìm — Sidi Grib — Sidi Machlùf — Sidi Milàd — Sidi Nbéia — Sidi Omràn — Es-Sitta — Sur Bàni — Sur El Mahasna — — Et-Tlèha — Toz el-Ghedìm — Israeliti
26	Msellàta	Msellàta	Chalfùn — Imùmen — Sèlma — Cherrim — Msindàra — Mràd — Beni Mislìm — Gmàta — Zeafràn — Esc-Sciuàra — Luàta — Esc-Sciaabàana — Esc-Sciùrruf — El- Grarta — El-Ghelìl — Esc-Sciaflìn — Beni Let — Zàuiet Sidi Atìa — Zàuiet Es Smah — Ulàd Hàmed — El-Glasàt — Es-Sualnìa — Sciòrfet Uàdna — El-Amarìin — El-Fuatìr — Ulàd el-Aàlem — El-Giaarrìln — Beni Jèchlef — El-Haderàt — El Amàmra — Ulàd Sciùer — El-Cologhlìa — Israeliti.
27	El-Gefàra	El-Gefàra	El-Amàrna — Er-Rehabàt — El-Adùl — El-Amariìin — Ulàd Sidi Abd el-Aàti — Ulàd Mràbet — Mràda — El-Gràua — El Ruàgiah — El-Guàlegh — EzZiàina.
28	Tarhùna (primo)	Sidi Maàmer	Et-Tuàfga — El-Amùr Es-Subha — El-Frùh — Er-Rmetàt — El Guàzi — Esc-Sceredàt — El-Graràt el-Foghilìn — El-Graràt el-Otìin — El-Guàsem — Es Suàuda — Esc-Sciurùr — Es-Sudàn — Es-Sdùl — El-Chatatla — El-Marazìgh — Ulàd Zàuia — Es-Suàlah — El-Corma — El-Auàsa — El-Arabìin — El-Abàdla — Esc-Sciafatra El-Ubedàt — Ulàd Tarhùn — Er-Rabaimìa — El Cuanìn — Burcàt Uàeni — Ulàd Sidi Maàmmer — Et-Tersciàn — El-Masàbha — Et-Tèlla — El-Gràgta — En-Naàagia — Abanàt Ulàd Msèlem — E-Gelàs — El-Azib — El-Hadàdra — Et-Tuabet — Ulàd ben Ammàr — El Bagàgra ez-Zuaidìa — El-Fràana — Es-Sumàt — El-Hdeiàt
29	Tarhùna (secondo)	El-Uberàt	Hauàtem Bu Sàlima. — Hauàtem Bu Ràhma — Hauàtem Ras el-Aìn — Maràghnet Ras el-Aìn — Maràghnot el-Crégi — Maràghnet et-Tina — Mazàughnet er-Ragàgsà — Ulàd Sultàn — Esc-Segagàt — Es-Suàlah — El-Gauaimla — Ulàd Bu-Zèd — Et-Amarìn — Ulàd el-Ursceffàni — El-Matadha — El Maatìgh — El-Bahalìl — Er-Ruascèdla

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
30	Tarhuna (terzo)	Abbiar Miggi	Ulàd Husen — En-Naàasa — Ulad Rahùma — El-Casciàcra — Es-Snenàt — Ulàd Jùnes — Burcàt es-Snèm — Burcàt el-Chòsscia — Abanat Mìggi — Abanèt Abùra — El-Mazàuga — Mazàughet Ulad Abd es-Saied — Ulàd Alì — Fergiàn el-Gràra — El-Ariàsc — Es-Slamàt — El-Abàdi — El-Abàbsa — El-Camàmscia — Neffàt — El-Gedaidia — El-Haggiàg — El-Fràana
31	Tarhùna (quarto)	Sugh el-Chmìs	Ed-Drahib — Hamadàt Srat — Hamadat el-Abéter — Ulàd Jùsef — Ez-Zagàdna — El-Magàgra — Mazàughet esc-Sciuhubliin — Ez-Zurgàn — Ez-Zurgh — Es-Smàlga — El-Adiàb
32	Orfèlla (primo)	Es-Siaàn	Ed-Drùà — Er-Rahumàt — El-Ummàdi — El-Manàsla — El-Gialàlta — Et-Tbegat — Ed-Dlùl — Es-Stùt — En-Nagàrta — Ibnà Sadàalla — El-Hébla — El-Fasciàlma — El-Masaadia — En-Nùra — Ez-Zamàmma — Et-Tòrba — Fògha es-Sbàia — Ez-Zbedàt — El-Chuàzem — El-Fògha el-Otiin — Et-Tlemmat — El-Auàsa — El-Gatàuscia — Ed-Dàaca — El-Ummàghesc — Ed-Debàa — Ez-Zelàba — Es-Séela — Es-Siaan el-Otiin — Es-Siaàn el-Foghiin
33	Orfèlla (secondo)	Cars Béni Ulid	El-Ifàrna — El-Gazalàt — Es-Shùl — El Hòsna — El-Hadàdda — El Guàida — Ulàd Tellis — Et-Tbùl — El-Hélma — Ed-Duàira — Es-Sràrra
34	Orfèlla (terzo)	Béni Tellis	El-Lòfta — El Cmeàt — El-Isàhga — El-Bràgtsa — Ez-Ziadàt — El-Bdùr — El-Matàrfa o el Ataiàt — El-Manasir — El-Giamàmia el-Otiin — El-Aaghib — El-Magàrba — El-Fotmàn — Ulad Bu Ras — Ulad Bu Ras
35	Riàina-Jéfren Chlàifa	Jéfren	Tagarbòst — El-Cusbàt — El-Bchàbcha — El-Gsir — Tazmeràit — Esc-Sciagàrna — Ulàd Dàud — El-Labàuna — Ulàd Nàser — El-Acàra — Esc-Sceiab — Baiaten — Ulàd Iùnes — El-Giuàma — El-Gràsceda — El-Hazazlia — El-Magàrha — El-Alàunà — El-Bhur od Ulàd Abd-el-Nèbi — Meldeiàn — Ulàd Abdàlla ben Mùsa — Azzabet esc-Scemmàch — Azzàbet el-Ubbarin — Er-Rumia o Ulad Iàhia — Ez-Zurgàn — El-Bràhma — El-Hamàima ed el-Ghualdia — Ulàd Atia — Ulàd Mahmùd — El-Masaid — El-Ganàima — Capoluogo (ed-Dahra) — Israeliti — Ulàd es-Sghéir — Uergin — Ahel el-Uàdi — Ulàd Mansùr — Ulàd Riàn — Ulàd Abd el-Aziz Ulàd Ali — Ulàd Bu Huséian — El-Iffàdel — Ahel el-Ain — El-Aghiba.
36	Chicla El-Asàbaa	Chicla	Ulàd Omràn — El-Abeiàt — Ulàd Isa — Amzir — Giàrfet — Es-Suàdna — Ulàd Abd el Mòla — Tacbàl — El-Gualisc — El-Maàifa — Ulàd Bu Ziri — Ulàd Said — El-Chzur Ulàd Amòr — El-Mazàida — El-Gebésc — El-Bescezàt — Ulàd el-Hag — Ulàd Mùsa — El-Hauàmed — Ulàd Idris — Misca — Esc-Scefàra — Ulàd Frag — Ulàd Embàrech — El-Gebùr — Es-Snaiin — Ulàd Mhélhel — Er-Ràbta esc-Scerghia — Er-Ràbta el-Garbia.
37	Ez-Zintàn	Ez-Zintàn	Ulàd Belhòl — Ulàd Belgàsen — El-Gérua — El-Ganàni — Esc-Sceiàb — Ulàd Duif — Ulàd Isa — El-Amiàn — Ulàd Clifa.
38	Mizda-Ulàd Bu-Sef-Masciàscia-Gheriàt	Mizda	Contràr — Er-Ruàuna — El Hlegàt — Ulàd Bu Sèf — El-Masciàscia — Accàrra — Et-Tuabìn — Frazioni varie — El-Auàta — Er Rabàia — Urénza Aliàd Sidi Bu Sbéha — Ulàd Sidi Màdi — El-Mòtra — El-Magàrha — El-Gababna
39	El-Hod-El-Giòsc	Bir El-Ghnem	Ulàd El-Marmùri — Esc-Sciaalil — El Guaiàt — Ashàb el Mahamid el-Garbiin — Ulad Said ben Sòla — El-Gdèrat — Ashàb el-Mahmid esc-Scerghiin — El Hararàt — El-Mazàuga — El-Chòtra — Ulàd Sciarràda — Ulàd Mohàmmed — El-Hamàila — Ulàd Sellàm — Ulàd Tàleb — El Gianàscia (abitanti di Giosc) — Ulàd el-Mùntasser el-Blàaza.

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
40	Fassàto	Giàdo	Ulàd Aàmer — Ulàd Ismail — El Horràs — Ulàd Said — El Chatatla — Ulàd Dàud — Ulàd Atmàn — Ulàd Maaiùf — Ulàd Nuh — Ulàd Zécri — Ulàd Chifa — Ulàd Ahméd — El-Matàrfa — Tarmisa — Gennàun — Nedhàs — Uifàt — Bégregh — Tmézda — Frazioni Azzàba — El-Abàdla — Ulàd Scebél — Sciugràn — Ulàd Bédr.
41	Er-Rogebàn - Er-Rehibàt	Casr El-Hag	Ulàd Abéd — Ulàd Aoàn — Ulàd Giàber — Sefi — Ulàd Abd el-Gelil — Ulàd Massaùd — Ulàd Atia — El Bràhma — Ulàd el Hag — Es-Sébaa e Ulàd Sebàa — El-Abàdia — Ulàd Bu Gedid — Zenàta — Ulàd Maaiùf — Esc-Sceiàb — Es-Slamàt — El-Azzàba — Ulàd Aamer — Esc-Sechùr — Uenziref — Gòtrosa — El-Fiàala — El-Ganafid — Mitiuen — El-Homràn.
42	Nalùt	Nalùt	El-Chanàsua — El-Ganàdla — Ulàd Sàad — El-Magiàbra — Ulàd Belhòl — El-Guàida — El-Asàua — El-Badàarna — Gerigen — El-Azzàba — Ulàd Amar e el-[illegible]ebàt — Tendeminira — Temlusciàit — Tamzin — Ulàd Amar e Ulàd Said e Ulàd Hemàn — Ulàd Bu Ahbàs — Ahel ed-Der — Ulàd ben Onàlla — El-Asàcra — El-Azzàba — Ulàd Mahmùd — El Ghezàia — El-Magàtma — Ulàd Brahim — Ulad Mahmùd — Er-Rabàia — El-Azzàba — En-Nuaàm — Ulad Isa — Ulad Chlifa — Ulàd Iùnes — Farsàtta.
43	Gadàmes	Gadàmes	Béni Ulid — Beni Drar — Béni Mazigh — Béni Uazit e Ulàd bu-Scéna — Ulàd bu Zed — Ulàd Mùsa ben Omràn — Ulàd Bellél — Ulàd Màabed — Derg — Tgùtta — Màtres — Tfefelt — Ulàd Zaid — Ulàd Hamed — El-Malàlla — El-Ghnàia — El-Cràdga — Ulàd Ben Màaza — Ulàd Mùmen
44	Sòcna	Sòcna	Riàh — El-Gemààt — Ailet Jàmi — Es-Suàcna — Ulàd Scibùn — Ulàd Bedéui — Frazioni varie — El-Hmedàt — Ailet Abd el-Latif — Frazioni varie — Béni Bedr — El Hnàdi — El-Ummàger — El-Gemaàt — El-Guàzi — El-Fògha o Ailet el-Grùri — Frazioni varie — Ulàd Chres — Esc Sceredàt — El-Miàisa — El-Leheuàt — Ez-Zcàri (Ailet Bu Zucra) — El-Giàbair.
45	Uàdi Esc-Sciàti	Brach	El-Gialàgma — El-Brachia — El-Masciàlscia — El Gòdra — El-Ezma — Magàrbet el-Ghéria — El-Gran — El-Maharbia — Andàra — Ulàd Jùsuf — Ed Duma — Ulàd Abdalla — El-Clàifa — El-Hotmàn — El-Guàida — Es-Sàhca — Ez-Zuàid — El-Giaràmna — Eschida — Ghira — Bràch ez-Zàuia — Brach el-Casr — Brach el-Msàlla — Zeluàz — Ez-Zuéia — Tamzàua — Ghegàm — Agàr — Mahrughet el-Bilad — Ulàd Bu Sèf — Mahrughet el-Aiùm — El-Gòrda — El-Duésa — Tarùt — Gòtta — Bérghin — Uenzerich — Tmissàn — Edri — Ulàd Naasàn.
46	Sébha — Sémnu — Uàdi-El-Garb — Uàdi Esc-Scérghi	El-Gedid	El-Gedid (capoluogo) — El-Gòrda — Hagiàra — Temenhind (o) el Hamidia — Sémun — Ez-Zégan — Brech (capoluogo) — Tulua — Gràgra — Techertiba — El-Fgeg — Tuàsc — Gérma — El-Gréfa — El-Hatia — Mandara — El-Chràigh — Bendbéda (capoluogo) — Chlef — El-Hàmra — El-Abiad — Gabr On — El-Gser — Er-Rghéba — Et-Tanàhma — El-Hémma — Ubàri
47	Murzuch Uàdi Etba el-Hòfra Esc-Scérghi El Gatrun	Mùrzuch	Murzuch — Hess Hagél o Heg Hagél — Dlém — Zizau (o Gizau) — Gòddua — Tesàua — Agàr Etba — Umm el-Hamam — Dugiàl — Teggrutin — Tràghen — Ed-Disa - Mchàten — El-Ain — Màafen — Dòngul — El-Bedàn — El-Glèb — Ben Dlif — Gebbar — Ez-Zitùna — Et-Tulla — Màgua — Tàaleb — Tuiui — Umm-el-Aràneb — El-Bdèr — Hamméra — Meseguin — Zuila — Magedùl —

N. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
48	Gat-Tuàregh	Gat	Térbu — Umm ez-Zuér — Tméssa — El-Fògha — El-Gatrùn — El-Bàcchi — Medrùsa — Tegèrhi Bab Temàlgt — Bab Tfàgat — Bab esc Sciàli — Bab el-Cher — Bab ez-Zauia — Bab Calala — Tunin — El-Bàrcat — Féuat — El-Auenàt — Giànet — Imanàn — Oràghen — Imangasàten — Itogàs

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno interim per le colonie: NITTI.

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale n. 1593, del 13 agosto 1917, che ha approvato il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 1° del decreto legge Luogotenenziale n. 1625 del 18 novembre 1915, convertito in legge 31 dicembre 1915, n. 1774, riferentisi ad economia nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2319, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a coprire i posti di ingegnere e di ispettore con laurea in ingegneria vacanti nei ruoli tecnici del personale, mediante concorso per titolo da tenersi fra gli ingegneri che al 31 dicembre 1919 si trovavano al servizio dell'Amministrazione delle ferrovie stesse nella condizione di inscritti nel ruolo del personale aggiunto, o di provvisori o di avventizi o di ufficiali comandati e che al giorno della loro assunzione non avevano oltrepassato il 35° anno di età.

Art. 2.

In detto concorso saranno valutati oltre che la laurea in ingegneria:

a) il risultato degli esami speciali pel conseguimento della laurea stessa;

b) il risultato di concorsi precedenti nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o in altra Amministrazione dello Stato;

c) il servizio prestato, a qualunque titolo, nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo prodotto dal concorrente.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Le norme per detto concorso saranno stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato con apposito bando.

Art. 3.

È revocato ad ogni effetto il bando di concorso per posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in data 16 gennaio 1915.

Art. 4.

La facoltà concessa all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 è prorogata al 31 dicembre 1920.

Il personale delle ferrovie dello Stato mantenuto eccezionalmente in servizio oltre i massimi limiti di età per la facoltà di cui sopra è considerato fuori ruolo.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto l'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 27, non è applicabile alle promozioni del personale di 1ª categoria, a quelle del personale legale, sanitario e dell'Istituto sperimentale e a quelle di passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria.

Art. 2.

È soppresso il 3° comma dell'art. 148 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393.

Art. 3

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Sua Maestà il Re, con decreto del 21 corrente mese, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'On. Prof. FRANCESCO NITTI.

Con lo stesso decreto, l'Augusto Sovrano dava incarico al medesimo On. NITTI di comporre il nuovo Ministero e con successivo decreto del 21 volgente mese, lo nominava Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per l'Interno.

Con altro decreto del 22 stesso mese, la Maestà Sua ha nominato Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'On. Prof. Avv. VITTORIO SCIALOJA, Senatore del Regno;

per le Colonie, l'On. Avv. BARTOLOMEO RUINI, Deputato al Parlamento;

per la Giustizia e gli Affari di culto, l'On. Avv. ALFREDO FALCIONI, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, l'On. Avv. GIUSEPPE DE NAVA, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, l'On. Dott. CARLO SCHANZER, Senatore del Regno;

per la Guerra, l'On. Avv. GIULIO RODINÒ, Deputato al Parlamento;

per la Marina, l'On. Contrammiraglio GIOVANNI SECHI, Senatore del Regno;

per l'Istruzione pubblica, l'On. Avv. ANDREA TORRE, Deputato al Parlamento;

per i Lavori pubblici, l'On. Dott. CAMILLO PEANO, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura l'On. Dott GIUSEPPE MICHELI, Deputato al Parlamento;

per l'Industria, commercio e lavoro, e gli Approvvigionamenti e consumi alimentari, l'On. Avv. MARIO ABBIATE, Senatore del Regno;

per le Poste e i Telegrafi, l'On. Avv. GIUSEPPE PARATORE, Deputato al Parlamento;

per le Terre liberate dal nemico, l'On. Avv. ALBERTO LA PEGNA, Deputato al Parlamento.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Colle Sannita (Benevento).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche e per la preoccupazione di affrontare la impopolarità imponendo dei tributi indispensabili a sistemare in qualche modo le finanze comunali, quattordici consiglieri comunali di Colle Sannita hanno presentato le dimissioni, ed essendone già mancanti per morti e dimissioni altri quattro fin dal 1916, rimangono in carica solo due consiglieri, i quali non risiedono nel Comune.

I tentativi fatti per comporre la crisi sono riusciti infruttuosi onde si rende indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio, coll'affidare ad un commissario Regio la gestione della civica azienda per i gravi problemi da risolvere e per il servizio di approvvigionamento e consumi, per il quale in quel Comune l'ordine pubblico minaccia da un momento all'altro di essere turbato.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 30 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Colle Sannita, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Arturo Adorni, R. commissario del comune di Castelvetere, è nominato commissario straordinario anche per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re,** *in udienza del 25 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caporciano (Aquila).*

SIRE!

Nel giugno 1918 il Consiglio comunale di Caporciano, composto per legge di 15 membri, si trovò ridotto a soli 3 componenti, perchè degli altri 12, 5 erano dimissionari e 7 richiamati alle armi.

In tali condizioni il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Cominciati i congedamenti delle classi richiamate, il prefetto, venuto nell'intento di rimettere al potere la rappresentanza elettiva, fece convocare d'ufficio il Consiglio comunale perchè riprendesse i suoi lavori.

Tre successive adunanze riuscirono infruttuose, in quanto nelle due prime non si riuscì a costituire una nuova Giunta, e nella

terza si ebbe l'intervento formale di soli 5 consiglieri, mentre la sala veniva invasa da una massa numerosa di popolo, che protestava contro l'Amministrazione comunale.

Risultando quindi manifesto che la rappresentanza elettiva si trova di fatto nella impossibilità di funzionare, per dissensi interni e perchè non gode la fiducia della popolazione, si rende indispensabile, in attesa delle nuove elezioni, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, che munito dei più ampi poteri dell'articolo 324 della legge comunale e provinciale, possa adeguatamente provvedere agli affari che interessano il Comune.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 13 aprile 1920, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caporciano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Salvatore De Paulis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti il R. decreto 8 febbraio 1920, n. 547, nonchè gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale testo unico, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, nn. 148 e 72 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, numero 297

DECRETA:

Le prove scritte degli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale, avranno luogo in tutte le prefetture del Regno nei giorni 1, 2 e 3 settembre 1920.

Roma, 20 maggio 1920.

Il ministro: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Oliva cav. Giuseppe, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dall'8 dicembre 1919.

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Pagge Giovanni, applicato, collocato in aspettativa per **infermità**, dal 16 gennaio 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Borsetto cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per **anzianità** di servizio, dall'8 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 settembre 1919.

Pacchioni cav. Alfredo, tenente colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Cozzo cav. Giacomo, maggiore, promosso **tenente colonnello dal 29** settembre 1918.

UFFICIALI DI RISERVA.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

I seguenti colonnelli commissari sono promossi colonnelli commissari con anzianità assoluta 5 dicembre 1918:

Vignoli cav. Alfredo — Bacchini cav. Romano.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79.53	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.89	—

Corso medio dei cambi

del giorno 22 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,89 — Londra 74,18 — **Svizzera** 341,90 — **Spagna** . . . — New York 19,28 — Oro 294 11.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di martedì 8 giugno 1920, alle ore 10 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione **generale**, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 122ª estrazione semestrale a sorte, delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 109 sulle 9903 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 1° semestre 1920.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° luglio 1920.

Roma, 22 maggio 1920.

Il direttore capo divisione: *Borgia*.

Il direttore generale: *Garbazzi*.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	729267 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mezzano Giuseppe fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Vicario Rosa fu Giuseppe, vedova di Mezzano Francesco, domiciliato a Castellamonte (Torino). . . . L.	21 —
		Per l'usufrutto: Vicario Rosa fu Giuseppe, vedova di Mezzano Francesco, domiciliata a Castellamonte (Torino) . . . . . . »	
P. N. 5 %	30074	D'Angelo Pietro, Domenico e Virgilio di Felice, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Mioigliano (Aquila). »	125 —
Consolidato 5 % (1917)	32660	Sbrocca Federico fu Achille, domiciliato a New York . . . . . »	500 —
3,50 %	727085	Follo Gabriele di Filippo, domiciliato in Avellino. . . . . »	70 —
»	612384	Carrera Lorenzo fu Giovanni, domiciliato in Adria (Rovigo) - Vincolata. . . . . »	77 —
»	686198	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	700 —
»	782381	Carrera Lorenzo fu Giovanni, domiciliato a Rovigo - Vincolata. »	10 50
3,50 % (1902)	11468	Carrera Lorenzo di Giovanni, domiciliato in Alghero (Sassari) - Vincolata. . . . . »	140 —
5 %	1359244 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Re Emilia, moglie di Serra Giovanni di Giacomo, Angelo, Maria, nubile, Lina, nubile, e Dario fratelli e sorelle fu Luigi, il Dario minore sotto la patria potestà della madre Lambert Giovanna fu Giovanni Battista, vedova di Re Luigi, domiciliati in Genova, tutti quali eredi indivisi del loro padre Re Luigi. . . . . »	645 —
		Per l'usufrutto: Lambert Giovanna fu Giovanni Battista, vedova di Re Luigi, domiciliata in Genova.	
3,50 %	221697	Giampi Filippo di Giovanni, domiciliato in Fontanarosa (Avellino). »	210 —
»	368838	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	379777	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	385816	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
»	386963	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	59 50
»	391589	Intestata come la precedente - Libera. . . . . »	175 —
»	414805	Intestata come la precedente - Libera. . . . . »	119 —
»	737317	Giampi Filippo fu Giovanni, domiciliato a Fontanarosa (Avellino). »	420 —
»	760291	Intestata come la precedente . . . . »	140 —
»	200261	Polo Romano fu Luigi, domiciliato in Forni di Sotto (Udine) - Vincolata. . . . . »	126 —
Consolidato 5 % (1917)	125808	Farabollini Vera ed Enzo fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Vangoni Emma fu Giuseppe, vedova Farabollini, domiciliati in Treia (Macerata) . . . . »	450 —
»	91094	Brunelli Edmea fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Genova . . . »	11,120 —
3.50 %	712249	Gazzano Angiolina di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio).	21 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % (1917)	44786	Toni Anna fu Ferdinando, moglie di Filosa Vincenzo, domiciliata a Modena . . . . L.	55 —
»	116039	Intestata come la precedente . . . . »	2885 —
3,50 %	143640	Beneficio Pecchenino in Valprato (Torino) . . . . »	17 50
»	214615	Cappellania laicale Pecchenino eretta nella chiesa parrocchiale di San Silverio in Valprato (Torino) . . . . »	14 —
»	350273	Cappellania laicale denominata Beneficio Pecchenino in Corsonera di Valprato (Torino) . . . . »	87 50
»	596273	Beneficio laicale Pecchenino in Valprato (Torino) - Vincolata . . »	1235 50
Consolidato 5 %	100130	Banderati Ugo fu Ivo, minore, sotto la patria potestà della madre Migliorini Fulvia fu Gaetano, vedova di Banderati Ivo, domiciliato a Roma . . . . »	380 —

Roma, 28 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti i decreti Ministeriali 20 gennaio 1920, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1920, con i quali erano aperti i concorsi per professore straordinario a cattedre vacanti nelle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e nel R. istituto superiore agrario di Perugia, e per direttore straordinario nella Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e nella R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per prendere parte ai concorsi predetti, è prorogato al 31 maggio 1920.

Roma, 14 maggio 1920.

Il ministro: FALCIONI.

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento 16 giugno 1919 per il personale della Corte dei conti, modificato dalle sezioni unite della Corte stessa nelle adunanze 11 luglio 1912, 13 giugno e 26 dicembre 1913 e 10 ottobre 1919;

Vista la determinazione Presidenziale in data 14 novembre 1919 con la quale fu indetto un concorso per titoli a 50 posti di segretario nel ruolo organico del personale di concetto della Corte dei conti con lo stipendio iniziale di L. 4000 e le indennità che attualmente sono corrisposte al personale di ruolo della Corte stessa e l'altra determinazione Presidenziale 19 gennaio 1920 con cui il numero dei posti messi a concorso fu elevato a 58;

Vista l'ordinanza presidenziale 25 marzo 1920 con la quale venne stabilito l'elenco dei candidati ammessi al concorso predetto;

Visti i processi verbali delle adunanze della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Presidenziale del 10 gennaio 1920, la relazione finale e la graduatoria dei vincitori del concorso;

Riconosciuta la regolarità di tutto il procedimento

Determina:

Sono dichiarati vincitori del concorso per 58 posti di segretario nella Corte dei conti, di cui alle determinazioni Presidenziali 14 novembre 1919 e 19 gennaio 1920, con lo stipendio di L. 4000 e le indennità di cui sopra, i seguenti signori:

Ciampa dott. Giuseppe con punti 115,20 — Pierantoni dott. Carlo id. 114 — Fiorentino dott. Alfonso id. 112 — Flores d'Arcais dottor Emilio id. 110,90 — Candice dott. Vincenzo id. 110,50 — Cerciello dott. Renato id. 110,40 — Baruchello dott. Mario id. 109 60 — Festa dott. Gio. Battista id. 107,40 — Graj dott. Carlo id. 106,80 — Giorgi dott. Francesco id. 105,80 — Mortati dott. Costantino id. 105,60 — Pollaci dott. Giuseppe id. 105,10 — Rocca dott. Riccardo id. 105 - Amatucci dott. Giovanni id. 104,60 — Orgera dott. Giov. Battista id. 104,40 — Angeletti dott Luigi id. 104,30 — D'Elia dott. Vincenzo id. 104,20 — Gisci dott. Giulio id. 103,80 — Alliney dott. Arrigo id. 103,60 — Ferraro dottor Domenico id. 103 20 — Micciché dott. Carmelo id. 103 — Greco dott. Domenico id. 102,40.

Andreucci dott. Mario con punti 101,60 — Greco dott. Paolo, id. 101,50 — Berlinghieri dott. Pompilio id. 101.50 — Macciotta dott. Antonio id. 101,40 — Zani dott. Gino id. 101,30 — Lombardo dott. Francesco id. 101,20 — Dentice Accadia dott. Paolo id. 101,10 — Marsala dott. Salvatore id. 101 — Riccini dottor Bruno id. 101 — Priviterra dott. Antonino id. 100,90 — Carone dott. Francesco id. 100,80 — Pisciotta dott. Francesco id. 100,70 — Rossetti dott. Alfonso id. 100,70 — Gatta dott. Enrico id. 100,70 — Casorati dott. Pier Renato id. 100,60 — Bernardini dott. Giuseppe id. 100,50.

De Gennaro dott. Beniamino con punti 100,50 — Pastore Galderio dott. Ludovico id. 100,40 — Alagna dott. Natale id. 100,30 — D'Aulisio Garigliota dott Gustavo id. 100,20 — Colitto dottor Francesco id. 100 — Benedetti dott. Giov. Battista id. 100 — De Stefano dott. Vincenzo id. 99,80 — Zevi dott. Giorgio id. 99,80 — Gradara dott. Paolo id. 99,80 — Guida dott. Erberto id. 99,70 — Ferrari dott. Torquato id. 99,70 — Salvo dott Giovanni Battista id. 99,70 — De Carolis dott. Vittorio id. 99,60 — Varallo dott Alessandro id. 99,40 — Remotti dott. Remo id. 99,30 — Bruno dott. Ignazio id. 99,20 — Terruzzi dott. Paolo, id. 99,20 — Canaletti Gaudenti dott. Alberto id. 99,20 — Fiandaca dott. Calogero, id. 99,20 — Giocoli dott. Nicola, id. 99,20.

Roma, 12 maggio 1920.

Il presidente: *Bernardi*.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.